

Abolizione scheda carburante dal 1° luglio: nuove regole per i contribuenti

EXECUTIVE SUMMARY

Manca davvero poco al primo luglio 2018, data a partire dalla quale i soggetti titolari di partita Iva non saranno più obbligati alla detenzione e compilazione della ormai vecchia scheda carburante.

Difatti, l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto due disposizioni che potrebbero avere un grande impatto per la vita quotidiana di migliaia di imprese e professionisti, rischiando di creare non poche difficoltà applicative:

- Il comma 917 ha stabilito l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- ai commi 922 e 923 sono state introdotte specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi di acquisto e di detraibilità della relativa IVA, limitando le stesse all'utilizzo di particolari mezzi di pagamento.

Con il provvedimento n. 73203/2018 del 4 aprile 2018 e la successiva circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, l'Agenzia delle entrate è intervenuta in concreto fissando le modalità applicative nonché cercando di chiarire i numerosi dubbi che avevano posto associazioni di categoria e operatori del settore.

COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO

Con l'intento di contrastare più efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA, a partire dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina e gasolio) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva dovranno essere:

- documentati con la fattura elettronica;
- effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte

prepagate emesse da operatori finanziari e ogni altro mezzo ritenuto parimenti idoneo (assegni, bancari e postali, ecc ...).

Addio quindi a scheda carburante, timbri e firme, per far spazio a fattura e moneta elettroniche.

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

In pratica, dal 1° luglio 2018, l'esercente della pompa di benzina dovrà:

- emettere la fattura elettronica per i rifornimenti di carburante a un soggetto passivo d'imposta
- trasmettere all'Agenzia delle entrate i corrispettivi telematici per i rifornimenti a privati consumatori.

La fattura elettronica dovrà rispettare il contenuto e le informazioni obbligatorie già richieste dalla legge per le fatture cartacee, mentre non occorrerà più indicare la targa, il modello o altro estremo identificativo del veicolo. Ad ogni modo l'esercente potrà comunque riportare tali informazioni facoltative qualora ritenute in qualche modo utili.

Inoltre, ove vengano riportate in un'unica fattura più operazioni, delle quali anche solo una di esse soggetta ai nuovi obblighi, l'intera fattura dovrà essere emessa in formato elettronico; così, ad esempio, se il rifornimento di carburante è accompagnato da altri interventi (riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) o acquisti di beni.

Gli esercenti avranno comunque la facoltà di poter emettere un'unica fattura elettronica cumulativa entro il 15 del mese successivo, contenente il riepilogo di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. Tale facoltà potrà essere concessa qualora i rifornimenti siano accompagnanti da un documento, analogico o informatico,

contenente indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.

DEDUCIBILITA' DEL COSTO E DETRAIBILITA' DELL'IVA

Parallelamente, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'IVA, imprese e professionisti, pur non avendo più l'obbligo di compilare la scheda, dovranno utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per i rifornimenti di carburante.

In particolare, l'art. 1, comma 923 della legge di bilancio 2018, integrando l'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha aggiunto il seguente periodo: *"L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate ..., o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"*.

Con il richiamato provvedimento del 4 aprile 2018 l'Agenzia ha chiarito che saranno considerati idonei anche:

- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- i sistemi di pagamento elettronici quali addebito diretto, bonifico bancario o postale.

Di grande interesse è il recente intervento dell'Agenzia delle entrate che, con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, ha confermato la validità dei pagamenti effettuati dal soggetto passivo in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corrisposizioni con strumenti tracciabili, quali ad esempio:

- il rifornimento di carburante di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro e paga con la propria carta di credito / debito / prepagata;
- i servizi offerti dai vari operatori di settore (*fuel card*, applicazioni per *smartphone / tablet*, dispositivi elettronici vari, ecc.) che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo.

Permangono invece dubbi in merito alla corretta emissione della fattura elettronica in occasione di rifornimenti effettuati con sistemi automatici di erogazione e pagamento senza la presenza del personale di servizio.

IL CREDITO DI IMPOSTA

Infine, agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetterà un

credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico.

Tale credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione c.d. orizzontale tramite modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

POSSIBILE PROROGA

Nelle ultime ore si fa sempre più largo l'ipotesi di una proroga dell'obbligo di emissione della fattura elettronica, e dei relativi mezzi di pagamento tracciati, a tutto il 2018. Dal 1° gennaio 2019 la scheda carburante dovrebbe andare comunque definitivamente in pensione.

È stato difatti presentato un emendamento, che potrebbe essere inserito nella legge di conversione del c.d. "decreto Alitalia".

La bozza dell'emendamento dovrebbe prevedere una sorta di doppio binario, quindi chi vorrà continuare a usare la scheda carburanti potrà continuare per

tutta la seconda metà del 2018 mentre chi vorrà utilizzare il nuovo sistema della fatturazione elettronica potrà comunque farlo, in tal caso però per la detrazione Iva e deduzione dei costi il contribuente dovrà ricordarsi di pagare i rifornimenti con strumenti tracciabili diversi dal contante.

Nonostante la possibile proroga, sarebbe quantomeno opportuno che gli operatori interessati dalle novità si adoperino tempestivamente per farsi trovare pronti quando le nuove regole entreranno in vigore (1° luglio 2018 o successivamente, se proroga sarà), dotandosi altresì di strumenti di fatturazione e conservazione elettronica e di mezzi di pagamento idonei per la gestione delle spese di carburante.

A cura di

Dott. Davide Albonico

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Per ulteriori approfondimenti si prega di contattare: centrostudi@actaxlaw.com; un professionista di AC sarà lieto di affrontare con Voi quanto esposto nel Tax Alert, precisando altresì che il tema sarà oggetto di analisi comparative in alcune riviste specialistiche di diritto tributario.

© AC Avvocati e Commercialisti - Tax alert - All rights reserved

Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.

AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Via Del Corso, 101 - 00186 ROMA
Tel. +39 06 454 384 20 Fax +39 895 245 69